



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CALIENDO, COLUCCI, COMPAGNA, D’AMBROSIO
LETTIERI, MANDELLI, MUSSOLINI, RIZZOTTI, TORRISI e TARQUINIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2013

Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull’assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto ad apportare significative modifiche alla normativa vigente in materia di cause di ineleggibilità e di incandidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e a quelle amministrative.

L'esigenza di una rivisitazione dell'attuale disciplina legislativa nasce non solo perché la normativa in vigore per le elezioni politiche non risulta adeguata ad assicurare quanto affermato, di recente, anche dalla Corte costituzionale («deve riconoscersi – e non sono possibili dubbi in proposito – che i magistrati debbano godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino ... ma deve, del pari, ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale... Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare...: questa disciplina, da un lato assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri. I magistrati per dettato costituzionale (articolo 101 secondo comma e 104 primo comma Cost.) debbono essere imparziali ed indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza e imparzialità» – Corte costituzionale, sentenza n. 224 del 2009), ma anche per colmare una lacuna del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della

legge 2 luglio 2004, n. 165, per le cariche elettive regionali.

La normativa da ultimo richiamata per gli enti locali e le regioni rende, infatti, possibile, in base alle previste cause di ineleggibilità e di incandidabilità, nonché alla disciplina dell'obbligo di aspettativa, il contemporaneo svolgimento delle funzioni politiche amministrative (di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale e comunale, di componente delle giunte provinciali e comunali, di presidente della regione, di assessore e consigliere regionale) e di quelle giudiziarie, sia pure in ambiti territoriali diversi (come segnalato anche dal CSM con la risoluzione del 28 aprile 2010).

Il magistrato che partecipi alle elezioni politiche o amministrative o assuma incarichi di governo nazionale o locale non può essere sfiorato nemmeno dal sospetto di aver strumentalizzato le proprie funzioni giudiziarie.

L'autonomia e l'indipendenza della magistratura, nel disegno costituzionale, sono strumentali per assicurare la funzione di garanzia imparziale della giurisdizione.

L'imparzialità che deve connotare il quotidiano agire del magistrato, anche sotto il profilo dell'immagine e non solo dell'essere, non attiene solo all'attività giurisdizionale, ma anche, e forse soprattutto, ai comportamenti, incidenti o meno direttamente sull'attività giurisdizionale.

In base a tali principi, nella richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2009, le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetti per l'ordinamento costituzionale. Ne consegue la possibilità dell'imposizione di speciali doveri, con la possibi-

lità di limitazioni sia in ordine alla candidabilità per quanto attiene all'elettorato passivo, sia in relazione al possibile ricollocamento in ruolo del magistrato alla cessazione dell'aspettativa.

L'intervento normativo proposto riguarda tutte le magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e militare) e, per alcune disposizioni, anche quella onoraria, non potendo dubitarsi che i principi di indipendenza e imparzialità riguardino tutti i magistrati, incidendo sulla qualità e su un connotato essenziale della giurisdizione. Proprio perché il dovere di imparzialità grava su un magistrato e coinvolge anche il suo operare da semplice cittadino, anche quando risulti collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico, si prevede che le modifiche in tema di candidabilità e di accesso a cariche elettive siano applicabili anche ai magistrati collocati fuori dal ruolo organico.

L'articolo 1 prevede norme generali in tema di candidatura dei magistrati alle elezioni di ogni livello (Parlamento europeo, Parlamento nazionale, comuni e province) ad eccezione delle elezioni regionali, stabilendo un divieto di candidatura nel territorio di competenza giurisdizionale dell'ufficio nel quale si esercitano le funzioni o si siano esercitate in periodo antecedente la data di accettazione della candidatura. Anche la «Commissione dei saggi» nominata dal Presidente della Repubblica segnala l'opportunità che un magistrato non possa candidarsi in un luogo in cui abbia esercitato la giurisdizione (a meno che, com'è logico, non sia cessato dall'appartenenza all'Ordine giudiziario) e che non possa amministrare giustizia in un luogo in cui sia stato candidato.

Si prevede, altresì, che il magistrato debba trovarsi in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura in caso di elezioni anticipate o da sei mesi prima dell'accettazione della candidatura in casi di scadenza naturale della legislatura o della consiliatura.

Con le disposizioni degli articoli 2 e 4 viene fissato il principio che il magistrato

debba essere collocato in aspettativa all'atto dell'assunzione di qualunque incarico di governo nazionale o locale e che l'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo del mandato elettorale o dell'incarico.

Con l'articolo 3 si prevede che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia accompagnata dalla dichiarazione di non versare in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

L'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti al Parlamento nazionale ed europeo, con la previsione che non possano mai essere assegnati ad un ufficio della regione in cui si sono presentati o che la ricomprende nella circoscrizione elettorale, che il ricollocamento avvenga nella funzione giudicante per cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per tale periodo, nonché con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo. Per i magistrati delle magistrature superiori è previsto il ricollocamento presso uffici giudiziari di grado inferiore.

Le medesime limitazioni sono previste per i candidati eletti, alla cessazione del mandato elettorale.

L'articolo 6 prevede che le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità alle elezioni regionali e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di assessore regionale.

Con gli articoli 8 e 9 viene disciplinato in modo analogo a quanto previsto per le elezioni a parlamentare nazionale il ricollocamento in ruolo dei magistrati eletti e di quelli non eletti alle elezioni amministrative.

Con l'articolo 10 sono previste cause di incandidabilità per i magistrati onorari e il divieto di esercitare le loro funzioni nel distretto di Corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale ovvero in quello in cui esercitavano le funzioni alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Con l'articolo 11 viene dettata, secondo criteri analoghi a quelli descritti precedentemente, la disciplina transitoria per i magistrati in carica alla data di entrata in vigore della legge, con la previsione anche della possibilità di collocamento a riposo e ri-

scatto figurativo a totale carico del richiedente fino ad un massimo di cinque anni.

L'articolo 12 reca una norma generale di abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con quelle introdotte con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Candidabilità alle cariche elettive
e assunzione di incarichi di assessore
negli enti locali)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale, se prestano o hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della regione ricompresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale per la quale intendono presentare la loro candidatura. I medesimi soggetti non possono candidarsi per le elezioni alle cariche di presidente della provincia e consigliere provinciale o ricoprire l'incarico di assessore provinciale, se prestano o hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari del distretto di Corte d'appello in cui è ricompresa la provincia per la quale intendono candidarsi o accettare la nomina. I soggetti medesimi non possono, altresì, candidarsi per l'elezione alle cariche di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale o ricoprire l'incarico di assessore comunale, se prestano o hanno prestato servizio presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare la nomina.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa da almeno sei mesi in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provin-

ziale o del consiglio comunale, ovvero non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di cessazione anticipata della legislatura, di elezioni suppletive, di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o del consiglio comunale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro i sei mesi antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali o il giorno di assunzione dell'incarico di assessore provinciale o comunale.

4. In caso di cessazione anticipata della legislatura o di scioglimento anticipato del consiglio provinciale o del consiglio comunale, le disposizione di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto qualora gli interessati abbiano cessato le loro funzioni per dimissioni o collocamento a riposo entro trenta giorni dalla cessazione o dallo scioglimento.

Art. 2.

*(Aspettativa per incarichi di governo
e di assessore negli enti locali)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire la carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato, di assessore provinciale o comunale se, all'atto dell'accettazione della nomina, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.

*(Dichiarazione di non versare in condizioni
di incandidabilità)*

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata di una dichiarazione in cui il candidato, a pena di incandidabilità e fatte salve le violazioni di natura penale, attesta di non versare in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

Art. 4.

(Status dei magistrati in costanza di mandato)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo, sia nazionale che locale, e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidati al Parlamento europeo e nazionale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento nazionale o europeo, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai magistrati eletti, alla cessazione del mandato parlamentare.

3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi 1 e 2 avviene nella funzione giudicante, con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni.

4. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 6.

(Principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità dei magistrati a ricoprire l'incarico di assessore regionale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 costituiscono principi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di incompatibilità degli stessi a ricoprire l'incarico di assessore regionale.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo)

1. I magistrati nominati Ministri o viceministri o sottosegretari di Stato o capi di gabinetto di un Ministro, alla cessazione della carica, sono ricollocati nel ruolo di provenienza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

Art. 8.

(Ricollocamento dei candidati non eletti in elezioni amministrative)

1. I magistrati candidati e non eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare le loro funzioni nel distretto di Corte d'appello

nel quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni.

2. Il ricollocamento avviene nella funzione giudicante per un periodo di almeno cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni. I medesimi magistrati non possono altresì ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 9.

(Ricollocamento dei candidati eletti in elezioni amministrative)

1. I magistrati eletti alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale ovvero nominati assessore provinciale o comunale, una volta cessati dal mandato o dall'incarico, non possono prestare servizio nella regione nella quale ricade il comune o la provincia per i quali si sono svolte le elezioni, o nel cui ambito hanno assunto l'incarico.

2. I medesimi magistrati sono ricollocati in ruolo nella funzione giudicante per un periodo di almeno cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per cinque anni e, in tale periodo, non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

Art. 10.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non sono candidabili per l'elezione alle cariche di parlamentare europeo e parlamentare nazionale, presidente della regione, presidente della provincia, sindaco, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale nelle circoscrizioni ubicate, in tutto o in parte, nel distretto di Corte d'appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo,

sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo antecedente la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari che sono stati candidati alle cariche di cui al comma 1 e non sono stati eletti e i magistrati onorari che sono cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Ministro, viceministro o sottosegretario di Stato ovvero di assessore regionale, provinciale o comunale, non possono esercitare le loro funzioni né essere assegnati a qualsiasi titolo in un ufficio giudiziario ubicato nel distretto di Corte d'appello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di Corte d'appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Art. 11.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare, del mandato parlamentare europeo, o del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale, su loro richiesta:

a) sono ricollocati in ruolo in un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio al momento dell'elezione, con il vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono comunque esercitare le funzioni nel distretto

di Corte d'appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti;

b) sono collocati a riposo, anche in deroga alla normativa ordinamentale vigente, con possibilità di riscatto figurativo a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato fino ad un massimo di cinque anni di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvi in ogni caso i limiti degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 12.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.

